



Bruxelles, 13 marzo 2020
REV1 – sostituisce l'avviso datato 23
gennaio 2018 e il documento "Domande e
risposte" (REV1) datato 13 novembre
2018

AVVISO AI PORTATORI DI INTERESSI

RECESSO DEL REGNO UNITO E NORME UNIONALI NEL SETTORE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

A decorrere dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ed è divenuto un "paese terzo"¹. L'accordo di recesso² prevede un periodo di transizione che termina il 31 dicembre 2020³. Fino a tale data al Regno Unito e nel Regno Unito si applica il diritto dell'Unione nella sua interezza⁴.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e il Regno Unito negozieranno un accordo di nuovo partenariato che contempli, in particolare, una zona di libero scambio. Non è tuttavia certo che un tale accordo sia concluso ed entri in vigore alla fine del periodo di transizione. In ogni modo, un tale accordo instaurerebbe una relazione che, in termini di condizioni di accesso al mercato, sarebbe ben diversa dalla partecipazione del Regno Unito al mercato interno⁵, all'unione doganale dell'Unione e al regime dell'IVA e delle accise.

Si richiama pertanto l'attenzione di tutti i portatori di interessi, e in particolare degli operatori economici, sulla situazione giuridica applicabile dopo la fine del periodo di transizione (parte A). Il presente avviso spiega inoltre alcune pertinenti disposizioni dell'accordo di recesso relative alla separazione (parte B), nonché le norme applicabili in Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione (parte C).

¹ Un paese terzo è un paese che non è membro dell'Unione europea.

² Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

³ Il periodo di transizione può essere prorogato una sola volta, prima del 1° luglio 2020, di un periodo fino a uno o due anni (articolo 132, paragrafo 1, dell'accordo di recesso). Il governo del Regno Unito ha escluso sinora una tale possibilità.

⁴ Fatte salve alcune eccezioni previste all'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto del presente avviso.

⁵ In particolare, un accordo di libero scambio non contempla concetti di mercato interno (nel settore delle merci e dei servizi) quali il reciproco riconoscimento, il "principio del paese d'origine" e l'armonizzazione. Parimenti esso non elimina le formalità e i controlli doganali, compresi quelli sull'origine delle merci e relativi apporti, né i divieti e le restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Consigli ai portatori di interessi

Per far fronte alle conseguenze descritte nel presente avviso si consiglia agli operatori del settore dei mangimi in particolare di:

- stabilirsi nell'Unione e indicarlo nell'etichettatura corrispondente; e
- adattare i canali di distribuzione per tener conto delle prescrizioni in materia di importazione.

A. SITUAZIONE GIURIDICA APPLICABILE DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione, non si applicheranno più al Regno Unito le norme unionali nel settore degli alimenti per animali⁶. Le conseguenze nei settori della normativa dell'Unione sugli alimenti per animali saranno in particolare le seguenti.

1. IMPORTAZIONI NELL'UNIONE

Per quanto riguarda le importazioni di mangimi nell'Unione, a norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 183/2005⁷ sono di applicazione le condizioni previste dall'articolo 6 della direttiva 98/51/CE della Commissione⁸, che prevedono quanto segue:⁹

- gli stabilimenti dei paesi terzi devono disporre di un rappresentante stabilito nell'Unione;
- il rappresentante deve garantire che gli stabilimenti rispettino prescrizioni in materia di igiene dei mangimi almeno equivalenti a quelle stabilite dall'Unione;
- il rappresentante deve tenere un registro dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione dagli stabilimenti che rappresenta.

Dopo la fine del periodo di transizione si applicheranno queste norme alle importazioni di mangimi nell'Unione dal Regno Unito.

⁶ Per l'applicabilità all'Irlanda del Nord della normativa dell'Unione sugli alimenti per animali, cfr. la parte C del presente avviso.

⁷ Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 1).

⁸ Direttiva 98/51/CE della Commissione, del 9 luglio 1998, che stabilisce alcune misure di applicazione della direttiva 95/69/CE del Consiglio che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (GU L 208 del 24.7.1998, pag. 43).

⁹ L'elenco dei paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di mangimi nell'Unione, di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 183/2005, non è ancora stato elaborato.

2. ETICHETTATURA

A norma dell'articolo 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 767/2009¹⁰, l'etichettatura dei mangimi deve ricomprendere il nome e l'indirizzo dell'operatore del settore dei mangimi responsabile dell'etichettatura e questi deve essere stabilito nell'Unione¹¹.

A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003¹², l'etichettatura degli additivi per mangimi e delle premisce di additivi deve ricomprendere il nome e l'indirizzo del responsabile dell'etichettatura e questi deve essere stabilito nell'Unione¹³.

Dopo la fine del periodo di transizione tra le indicazioni in etichetta potrà non figurare più il riferimento al responsabile dell'etichettatura stabilito nel Regno Unito.

3. AUTORIZZAZIONI DI ADDITIVI PER MANGIMI COLLEGATE A UN TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE

A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, nel caso di determinati additivi¹⁴, nessuno può immettere per la prima volta il prodotto sul mercato, ad eccezione del titolare dell'autorizzazione, del suo o dei suoi successori legittimi o di una persona che agisca in sua vece, incaricata per iscritto. Il nome del titolare dell'autorizzazione è compreso nel regolamento che concede l'autorizzazione per tali additivi¹⁵.

3.1. Domande di autorizzazione pendenti

A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il richiedente un'autorizzazione o il suo rappresentante deve essere stabilito nell'Unione.

Pertanto, se il richiedente un'autorizzazione o il suo rappresentante è attualmente stabilito nel Regno Unito, dopo la fine del periodo di transizione il richiedente dovrà essere stabilito nell'Unione ovvero designare un

¹⁰ Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).

¹¹ Requisito necessario affinché gli Stati membri possano applicare le opportune sanzioni nelle rispettive giurisdizioni in caso di violazione del regolamento (CE) n. 767/2009, in conformità al suo articolo 31.

¹² Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

¹³ Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

¹⁴ Gli additivi collegati a un titolare di autorizzazione sono quelli che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati (OGM) e quelli appartenenti alle seguenti categorie: additivi zootecnici, coccidiostatici e istomonostatici.

¹⁵ Articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

rappresentante stabilito nell'Unione, e le nuove informazioni di contatto pertinenti dovranno essere comunicate alla Commissione.

Lo stesso vale per le domande di modifica di un'autorizzazione in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e per le domande di rinnovo di un'autorizzazione in conformità all'articolo 14 dello stesso regolamento.

3.2. Additivi per mangimi autorizzati

Il titolare di un'autorizzazione il cui nome figura nel regolamento di autorizzazione in conformità all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1831/2003 o il suo rappresentante deve essere stabilito nell'Unione.

Pertanto, se il titolare di un'autorizzazione o il suo rappresentante è attualmente stabilito nel Regno Unito, dopo la fine del periodo di transizione il titolare dovrà essere stabilito nell'Unione ovvero designare un rappresentante stabilito nell'Unione.

La Commissione ha modificato in tal senso le autorizzazioni esistenti con l'adozione delle misure di esecuzione seguenti:

- regolamento di esecuzione (UE) 2019/138 della Commissione¹⁶;
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/146 della Commissione¹⁷;
- regolamento di esecuzione (UE) 2019/221 della Commissione¹⁸.

4. AUTORIZZAZIONE DI ADDITIVI GENERICI PER MANGIMI

Per quanto riguarda gli additivi per mangimi che non sono collegati a uno specifico titolare di autorizzazione (ossia gli additivi diversi da quelli di cui alla

¹⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/138 della Commissione, del 29 gennaio 2019, che modifica i regolamenti (CE) n. 1356/2004, (CE) n. 1464/2004, (CE) n. 786/2007, (CE) n. 971/2008, (UE) n. 1118/2010, (UE) n. 169/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 888/2011 e (UE) n. 667/2013 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 26 del 30.1.2019, pag. 1).

¹⁷ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/146 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/502 relativo all'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* NCYC R404 come additivo per mangimi destinati a vacche da latte (GU L 27 del 31.1.2019, pag. 12).

¹⁸ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/221 della Commissione, del 6 febbraio 2019, che modifica i regolamenti (CE) n. 785/2007, (CE) n. 379/2009, (CE) n. 1087/2009, (UE) n. 9/2010, (UE) n. 337/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) n. 528/2011, (UE) n. 840/2012, (UE) n. 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 e (UE) 2017/896 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione e il rappresentante del titolare dell'autorizzazione di alcuni additivi per mangimi (GU L 35 del 7.2.2019, pag. 28).

sezione 3) ("additivi generici per mangimi")¹⁹ si applicano le seguenti disposizioni:

- a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il richiedente un'autorizzazione o il suo rappresentante deve essere stabilito nell'Unione. Se l'autorizzazione non è ancora stata concessa, il richiedente stabilito nel Regno Unito deve stabilirsi nell'Unione o deve designare un rappresentante stabilito nell'Unione e deve comunicare alla Commissione le informazioni di contatto pertinenti;
- lo stesso vale per le domande di rinnovo di un'autorizzazione in conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003;
- se l'additivo generico per mangimi è già autorizzato, non è necessario che il (precedente) richiedente sia stabilito nell'Unione né che designi un rappresentante nell'Unione.

5. ELENCO DEGLI USI PREVISTI DEI MANGIMI DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI (PARNUTS)

Le domande relative ai PARNUTS sono disciplinate dagli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 767/2009. A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2009 il richiedente che abbia presentato una domanda di aggiornamento dell'elenco degli usi previsti deve essere stabilito nell'Unione.

Se l'autorizzazione non è ancora stata concessa, il richiedente dovrà essere stabilito nell'Unione alla fine del periodo di transizione.

Se il PARNUTS è già autorizzato, non è necessario che il (precedente) richiedente sia stabilito nell'Unione.

B. PERTINENTI DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO DI RECESSO RELATIVE ALLA SEPARAZIONE²⁰

1. MANGIMI DI ORIGINE NON ANIMALE

L'articolo 41, paragrafo 1, dell'accordo di recesso prevede che un bene esistente e singolarmente identificabile (come ivi disposto) legalmente immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di

¹⁹ Additivi tecnologici, additivi organolettici e additivi nutrizionali. Cfr. l'allegato I del regolamento (CE) n. 1831/2003.

²⁰ Se un singolo mangime è stato detenuto nell'Unione prima della fine del periodo di transizione, a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, tale "scorta" di alimenti può essere venduta, distribuita o ceduta nell'UE dopo la fine del periodo di transizione (cfr. la definizione all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 178/2002: "immissione sul mercato", la detenzione di alimenti o mangimi a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione propriamente detta).

transizione possa essere messo ulteriormente a disposizione sul mercato dell'Unione o del Regno Unito e circolare tra questi due mercati fino a raggiungere l'utilizzatore finale.

È a carico dell'operatore economico che si avvalga di detta disposizione l'onere della prova di dimostrare, sulla base di qualsiasi documento pertinente, che il bene è stato immesso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione²¹.

Ai fini della richiamata disposizione, si intende per "immissione sul mercato" la prima fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione o del Regno Unito nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito²². Per "fornitura di un bene per la distribuzione, il consumo o l'uso" si intende "un bene esistente e singolarmente identificabile che, dopo la fase di fabbricazione, è oggetto di un accordo scritto o verbale tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento di proprietà, altro diritto di proprietà o per il possesso del bene in questione, o che è oggetto di un'offerta a una o più persone fisiche o giuridiche ai fini della conclusione di tale accordo"²³.

Esempio: un singolo mangime venduto da un produttore con sede nel Regno Unito a un grossista con sede nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione e che ricomprende nell'etichettatura i dati dell'operatore del settore dei mangimi responsabile stabilito nel Regno Unito può ancora essere importato nell'Unione senza necessità di rietichettare il mangime.

Restano impregiudicati i controlli sanitari o fitosanitari applicabili alle importazioni dopo la fine del periodo di transizione.

2. MANGIMI DI ORIGINE ANIMALE

Le norme di cui alla sezione B.1 del presente avviso non si applicano ai mangimi di origine animale²⁴.

Tali prodotti dovranno essere conformi, dopo la fine del periodo di transizione, alle norme unionali in materia di alimenti per animali di cui alla sezione A del presente avviso, anche se saranno stati immessi sul mercato del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

²¹ Articolo 42 dell'accordo di recesso.

²² Articolo 40, lettere a) e b), dell'accordo di recesso.

²³ Articolo 40, lettera c), dell'accordo di recesso.

²⁴ Articolo 41, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo di recesso.

C. NORME APPLICABILI IN IRLANDA DEL NORD NEL SETTORE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI DOPO LA FINE DEL PERIODO DI TRANSIZIONE

Dopo la fine del periodo di transizione si applicherà il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord ("protocollo")²⁵. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione²⁶.

Il protocollo rende alcune disposizioni del diritto dell'Unione applicabili nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord. Nel protocollo l'Unione e il Regno Unito hanno altresì convenuto che, nella misura in cui norme unionali si applicano nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, l'Irlanda del Nord è trattata alla stregua di uno Stato membro²⁷.

Il protocollo prevede che la normativa dell'Unione sugli alimenti per animali si applichi nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord²⁸.

Ne consegue che i riferimenti all'Unione nelle parti A e B del presente avviso si intendono fatti anche all'Irlanda del Nord, mentre i riferimenti al Regno Unito si intendono fatti solo alla Gran Bretagna.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- i mangimi immessi sul mercato in Irlanda del Nord devono essere conformi alla normativa dell'Unione sugli alimenti per animali quanto agli obblighi di autorizzazione, etichettatura ecc.;
- i mangimi spediti nell'Unione dall'Irlanda del Nord non costituiscono importazione di alimenti per animali (cfr. la sezione A.1 del presente avviso);
- i mangimi spediti in Irlanda del Nord dalla Gran Bretagna costituiscono importazione di alimenti per animali (cfr. la sezione A.1 del presente avviso);
- il titolare di un'autorizzazione/richiedente un'autorizzazione può essere stabilito in Irlanda del Nord (cfr. sezioni A.3 e A.4 del presente avviso).

Il protocollo esclude tuttavia che il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possa:

- partecipare al processo decisionale dell'Unione²⁹;

²⁵ Articolo 185 dell'accordo di recesso.

²⁶ Articolo 18 del protocollo.

²⁷ Articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo di recesso in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 1, del protocollo.

²⁸ Articolo 5, paragrafo 4, del protocollo e sezione 34 dell'allegato 2 del protocollo.

²⁹ Ove siano necessari scambi di informazioni o una consultazione reciproca, la sede sarà il gruppo di lavoro consultivo misto istituito dall'articolo 15 del protocollo.

- avviare procedure di opposizione, di salvaguardia o di arbitrato se e in quanto dette procedure riguardano regole tecniche, norme, valutazioni, registrazioni, certificati, approvazioni e autorizzazioni rilasciate o effettuate dagli Stati membri dell'Unione³⁰;
- fungere da autorità di riferimento ai fini di valutazioni, esami e autorizzazioni³¹.

Più nello specifico ciò significa anche che:

- il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord non può avviare la procedura di aggiornamento dell'elenco degli alimenti PARNUTS.

Il sito web della Commissione sugli alimenti per animali (https://ec.europa.eu/food/safety/animal-feed_en) riporta informazioni generali su questo tema e una serie di domande e risposte in relazione all'alimentazione animale. Se necessario queste pagine saranno aggiornate con ulteriori informazioni.

Commissione europea
Direzione generale Salute e sicurezza alimentare

³⁰ Articolo 7, paragrafo 3, quinto comma, del protocollo.

³¹ Articolo 13, paragrafo 6, del protocollo.